

FUTURO

UBI  **Assicurazioni**

PAGINA VUOTA

POLIZZA GLOBALE DELL'AUTO E DEL NATANTE

Sommario

PARTE I

Definizioni	pag. 2
Condizioni di assicurazione	pag. 3

Garanzia 1 - Responsabilità civile verso terzi	pag. 3
--	--------

PARTE II

Definizioni	pag. 33
Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale	pag. 35
Garanzia 2 - Complementare Responsabilità Civile verso Terzi	pag. 37
Garanzia 3 - Incendio e Furto	pag. 38
Garanzia 4 - Complementare Incendio e Furto	pag. 42
Garanzia 5 - Guasti Accidentali	pag. 43
Garanzia 6 - Eventi Speciali	pag. 45
Garanzia 7 - Infortuni del Conducente	pag. 46
Garanzia 8 - Tutela Legale	pag. 49
Garanzia 9 - Assistenza Auto Noproblem	pag. 53
Norme che regolano i sinistri	pag. 63

PARTE I

Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

per ASSICURATO: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;

per CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione;

per C.d.A.: Codice delle Assicurazioni – decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209;

per CU: Classe di conversione universale – Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 e provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia;

per IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A..

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIA 1 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Condizioni generali di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Titolo I

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto; limitatamente all'accesso nelle aree aeroportuali, per veicoli non adibiti al trasporto di persone - uso proprio -, il massimale di responsabilità civile verso terzi, si intende ridotto al minimo previsto per legge indipendentemente da quanto indicato nel contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza ed il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285.

Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.

L'Impresa, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell'archivio nazionale, eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di € 2.500 qualora al momento del sinistro risultino alla guida persone diverse dal Contraente o non appartenenti al nucleo familiare del Contraente stesso, e che abbiano causato il sinistro in una Regione diversa dalla Regione di residenza del Contraente. Il diritto di rivalsa non verrà esercitato qualora il sinistro sia accaduto entro 100 chilometri dalla residenza del Contraente.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

Art. 5 - Pagamento del premio - effetto della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca-

denze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, che è autorizzato a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa.

Art. 6 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza

L'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la tacita proroga, contenente le informazioni riferite alla scadenza del contratto, alle eventuali modalità di esercizio della disdetta e con le indicazioni del rinnovo riferite alla garanzia obbligatoria. Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente, presso il punto vendita al quale è assegnato il contratto e almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, la tariffa base con la quale sarà determinato il nuovo premio. Il Contraente dopo averne preso visione può accettare le nuove condizioni di premio, provvedere al pagamento e al ritiro del certificato, del contrassegno di assicurazione e dell'eventuale carta verde, determinando il rinnovo del contratto. **Nel caso il Contraente non accetti il nuovo premio, il contratto cessa di avere efficacia dalle ore 24.00 del giorno di scadenza. Tuttavia viene data facoltà al Contraente di comunicare la mancata accettazione del nuovo premio anche nei quindici giorni successivi alla scadenza, con risoluzione del contratto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione.** Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l'Impresa o con il punto vendita al quale il contratto è assegnato, senza comunicare di accettare o di rifiutare il nuovo premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.

Art. 7 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale carta verde, il Contraente può chiedere alternativamente:

- a. **la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà**, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- b. **che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni**; l'Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio; qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà **o di proprietà del coniuge in comunione dei beni**, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all'emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. **Nel caso in cui il veicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno di essi.**
- c. la cessione del contratto di assicurazione; eseguito il trasferimento di proprietà il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà

atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, l'Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita del veicolo stesso, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all'Impresa anche il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde. Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 9 - Sospensione in corso di contratto.

Art. 8 - Cessazione di rischio

a. Per distruzione o esportazione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

b. Per demolizione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'Impresa rimborsa in ragione di 1/360 la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopra indicata, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell'archivio nazionale, il rimborso viene determinato unicamente nell'ipotesi di demolizione certificata. Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data di sospensione. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito, distrutto od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all'emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto.

Art. 9 - Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Art. 14 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Decorsi 18 mesi della sospensione - senza che il Contraente richieda la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dall'Impresa.

Nel caso in cui, alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificata la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione del veicolo (art. 103 del C.d.s.), l'Impresa restituirà in ragione di 1/360 la parte di premio corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo di garanzia residua al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione.

Il rimborso verrà effettuato a seguito della consegna da parte del Contraente di idonea documentazione attestante uno degli eventi sopra indicati effettuato nei 18 mesi di sospensione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi); sul premio - calcolato in base alle condizioni tariffarie in corso al momento della sospensione - relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si conteggia, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione", richiesta al momento della sospensione. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrati con libro matricola, nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozette. All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 10 - Attestazione dello stato di rischio

10.1 – RILASCIO

Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stato stipulato il contratto, l'Impresa, inoltre al Contraente almeno 30 giorni prima della

scadenza del contratto stesso, l'attestazione sullo stato del rischio con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione, unitamente alla comunicazione prevista all'art. 6 –comma primo.

In caso di richiesta del Contraente, per il rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio, effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 134 – comma 1- bis del Codice delle Assicurazioni Private, l'Impresa, entro quindici giorni da tale richiesta, rilascia l'attestato sullo stato del rischio relativo all'ultima scadenza contrattuale conclusasi, con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

10.2 - RILASCIO DEI DUPLICATI

Nel caso in cui l'attestazione sullo stato del rischio non sia pervenuta al Contraente, ovvero di deterioramento o smarrimento della stessa, l'Impresa, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente, ne rilascia un duplicato.

Analoga procedura verrà applicata dall'Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da:

- proprietario diverso dal Contraente;
- usufruttuario;
- acquirente con patto di riservato dominio;
- locatario in caso di locazione finanziaria.

Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

10.3 - CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

L'attestazione contiene:

- a. la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- b. il nome **del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se si tratta di Contraente persona giuridica;**
- c. il numero del contratto di assicurazione;
- d. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- e. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- f. **l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;**
- g. gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- h. **la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva riferita all'Impresa e la corrispondente classe di conversione universale (CU) nel caso il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o**

meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;

- i. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato
- l. la firma dell'assicuratore.

Il Contraente, all'atto della stipulazione del contratto con altra Impresa, consegna l'attestazione sullo stato del rischio. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

10.4 - L'IMPRESA NON RILASCIA L'ATTESTAZIONE NEL CASO DI:

- a) sospensione della garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
- b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
- e) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Con periodo di osservazione concluso, per i punti a) e d) l'Impresa invia al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio, nelle modalità previste al punto 10.1.

Art. 11 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. **143 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209** e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre, ai **sensi** dell'art. 135 **del D.Lgs.** la denuncia deve **contenere** i dati anagrafici (Nome cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e il Codice Fiscale del conducente del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e **l'indicazione** delle Autorità intervenute. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. **In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l'art. 1915 del Codice Civile per l'omesso avviso di sinistro.**

Art. 12 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 13 - Rinnovo del contratto

a) Tacito rinnovo

Salvo quanto previsto all'art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari a un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

b) Senza tacito rinnovo

In deroga all'art. 13 "Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo", il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 14 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, **l'assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.** Il contratto è risolto ed il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità. A deroga dell'art. 1896, primo comma, secondo periodo del codice civile, l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio riguardante il residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 15 - Foro competente

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Art. 16 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 18 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa (mod. UBI Ass. 147).

Condizioni speciali per veicoli d'interesse storico (valide solo per contratti di durata annuale)

Art. 19 - Forma Tariffaria

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Art. 20 - Veicoli assicurabili

L'assicurazione è operante per Autovetture, Motocicli e Ciclomotori di interesse storico e collezionistico.

I veicoli devono avere data di costruzione oppure di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni, con riferimento al giorno della stipula del contratto.

Ferme le condizioni di assicurabilità del veicolo, l'Impresa non eserciterà diritto di rivalsa in caso di mancata revisione del veicolo stesso.

Art. 21 - Guida autorizzata

La garanzia è operante, esclusivamente, nel caso in cui il veicolo sia condotto dal proprietario o dal contraente di polizza se persona diversa, entrambi con età superiore a 25 anni.

Art. 22 - Requisiti e limitazioni

Il Contraente deve essere obbligatoriamente iscritto ad un Club, ad un'Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici, regolarmente riconosciuti.

L'iscrizione deve essere valida per tutta la durata del contratto; l'Impresa ha facoltà di richiedere prova della stessa.

L'utilizzo del veicolo assicurato deve essere saltuario e, comunque, non quotidiano o legato alla sistematica attività lavorativa.

Il Contraente, è tenuto a consegnare l'attestazione sullo stato del rischio riferita al veicolo da assicurare; **con la presenza di almeno 2 sinistri nelle ultime 5 annualità pregresse il veicolo non è assicurabile con le modalità previste dalla presente "Condizione Speciale", pertanto la regolare copertura assicurativa è consentita con le modalità previste dal Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni).**

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio)

Premessa

L'assicurazione dei rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Artt. 2, secondo comma, 7 e 17, nonché per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del C.d.A.

A. Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B. Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **rimangono comunque esclusi** denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

C. Carico e scarico

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

D. Rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa:

Per società:

- a) nei confronti del proprietario o locatario dell'autoveicolo assicurato, non adibito a noleggio, dato in uso a dipendenti o collaboratori occasionali:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di rivalsa.
- b) nei confronti del proprietario o locatario dell'autoveicolo assicurato destinato al trasporto cose (o veicolo ad uso speciale o specifico) nonché nei confronti del conducente:
 - per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati nella cabina di guida non previsti agli artt. 53 e 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione.

Per privati:

- a) nei confronti del proprietario/locatario o del conducente dell'autoveicolo indicato in polizza – autorizzato dal proprietario se persona diversa:
 - nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 mesi dalla data del sinistro;
 - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.L'assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di rivalsa.
- b) nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato destinato al trasporto cose (o veicolo ad uso speciale o specifico) nonché nei confronti del conducente:
 - per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati nella cabina di guida non previsti agli artt. 53 e 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione.

E. Franchigia fissa ed assoluta

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica la Condizione Aggiuntiva G.

F. Bonus/Malus

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzio-

ni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel “periodo di osservazione” definiti al comma seguente e che si articola in 36 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti determinate secondo la tabella seguente:

TABELLA 1	
Coefficients 2007 - applicabili a contratti sostituiti prima della scadenza annua; il contratto sostituito deve avere decorrenza pari o inferiore al 31/12/2007 e medesimo settore tariffario.	
Classi di merito interne UBI	Coefficients di determinazione del premio con evoluzione bonus/malus
Classi di merito UBI / CU	
1T	0,38
1S	0,38
1R	0,38
1Q	0,38
1P	0,38
1O	0,38
1N	0,38
1M	0,38
1L	0,38
1I	0,38
1H	0,38
1G	0,38
1F	0,38
1E	0,38
1D	0,40
1C	0,42
1B	0,44
1A	0,46
1	0,48
2	0,50
3	0,53
4	0,56
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,20
15	1,40
16	1,80
17	2,50
18	3,00

TABELLA 1	
Coefficients 2008 - applicabili a: -contratti di nuova assunzione dall'1/1/2008; -contratti rinnovati o sostituiti alla scadenza annua; -sostituzioni di contratti con decorrenza pari o inferiore al 31/12/2007 e diverso settore tariffario.	
Classi di merito interne UBI	Coefficients di determinazione del premio con evoluzione bonus/malus
Classi di merito UBI / CU	
1T	0,39
1S	0,39
1R	0,39
1Q	0,39
1P	0,39
1O	0,39
1N	0,39
1M	0,39
1L	0,39
1I	0,39
1H	0,39
1G	0,39
1F	0,39
1E	0,39
1D	0,41
1C	0,43
1B	0,45
1A	0,47
1	0,48
2	0,50
3	0,53
4	0,56
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,20
15	1,40
16	1,80
17	2,50
18	3,00

- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura:
- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito risultante dalla sottoriportata TABELLA 2:

TABELLA 2		
Situazioni possibili	Classe di assegnazione	Documenti necessari
Situazioni possibili applicabili alla stessa tipologia di veicolo e riferite a tutti gli appartenenti al Nucleo Familiare se non diversamente specificato.		
Veicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus.	Classe di assegnazione CU risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe UBI come da tabella 3B.	Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ed eventuale dichiarazione di non circolazione.
Veicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus.	Classe di assegnazione CU, risultante nell'attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / UBI determinata come da tabella 3 A o tariffa fissa.	Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia ed eventuale dichiarazione di non circolazione.
Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o registrato per la prima volta nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.	Classe CU 14 - Classe UBI 14	Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione.
Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o registrato per la prima volta dopo voltura nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.	Classe CU 14 – Classe UBI 14	Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione ovvero appendice di cessione del contratto.
Ciclomotore assicurato per la prima volta dopo il passaggio di proprietà, non registrato nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.	Classe CU 14 – Classe UBI 14	Certificato di idoneità, dichiarazione del passaggio di proprietà ai sensi degli artt. 1892 e 1893 ovvero appendice di cessione del contratto.
Veicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo attualmente assicurato, che abbia conseguito l'attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l'ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza.	D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dall'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito.	Ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni, riferito ad altro veicolo di proprietà del componente il Nucleo Familiare. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero appendice di cessione del contratto del nuovo veicolo da assicurare.

<p>Veicolo già assicurato all'estero.</p> <p>Veicolo di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni.</p>	<p>Classe CU 14, o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.</p>	<p>Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.</p> <p>Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà.</p>
<p>Veicolo già assicurato all'estero.</p> <p>Veicolo di proprietà di Persona Fisica da assicurare:</p> <p>a) in aggiunta ad altro veicolo attualmente assicurato, che abbia conseguito l'attestato;</p> <p>b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l'ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza.</p>	<p>D.L. n. 40 del 2/4/2007</p> <p>Classe di merito CU / UBI risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.</p>	<p>Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.</p> <p>Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà.</p>
<p>Veicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà.</p> <p>a) precedente contratto UBI Assicurazioni già sostituito;</p> <p>b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito.</p>	<p>Classe di merito CU / UBI risultante dall'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito per il medesimo veicolo.</p>	<p>Dichiarazione dell'incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà e l'ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni.</p>
<p>Tutti i veicoli (esclusi Motocicli, Ciclomotori e Natanti) assicurati successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti.</p>	<p>Classe CU / UBI della polizza sospesa</p>	<p>Appendice di sospensione rilasciata da UBI Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione, oppure l'ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza</p>
<p>Autovetture, autotassametri, autocarri, motocarri, motocicli, e motocarrozette, assicurati in sostituzione in corso d'anno di veicoli di diverso settore esclusi ciclomotori e natanti.</p>	<p>Classe CU / UBI della polizza sostituita</p> <p>Ovvero classe CU / UBI risultante dall'attestato di rischio della precedente Compagnia che comunque non potrà essere inferiore (per i veicoli indicati in tabella) a quella indicata per il corrispettivo anno di stipula.</p>	<p>Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione/proprietà. Ovvero attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia.</p>
Anno di stipula	Autocarri e Motocarri	Motocicli
2007	9	7
2008	8	6
2009	7	5
2010	6	4
2011	5	3
2012	4	2
2013	3	1
2014	2	1
2015	1	1

TABELLA 3A**per veicoli mancanti della classe di merito di conversione universale (CU)**

Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per veicoli già assicurati con UBI ovvero per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante.

a) Con riferimento alla classe d'ingresso 14[^] si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compreso l'anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

TABELLA 3B

	Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi UBI Verifica della sinistrit� pregressa, rilevata dall'attestato sullo stato del rischio rilasciato dalla precedente Compagnia con classe di assegnazione CU 1 (escluse attestazioni sullo stato del rischio rilasciate con classe di provenienza CU 2 e classe di assegnazione CU 1)							Classe di assegnazione	
	V° anno	IV° anno	III° anno	II° anno	I° anno	Anno corrente	Classe UBI	Classe CU	
Esente da sinistri.	0	0	0	0	0	0	1E	1	
1 o pi� sinistri pagati, o riservati a persone o a cose nel V° anno.	1 o pi� sin.	0	0	0	0	0	1D	1	
1 o pi� sinistri pagati, o riservati a persone o a cose nel IV° anno.	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	1 o pi� sin.	0	0	0	0	1C	1	
1 o pi� sinistri pagati, o riservati a persone o a cose nel III° anno.	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	1 o pi� sin.	0	0	0	1B	1	
1 o pi� sinistri pagati, o riservati a persone o a cose nel II° anno.	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	1 o pi� sin.	0	0	1A	1	
1 o pi� sinistri pagati, o riservati a persone o a cose, nel I° anno.	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	1 o pi� sin.	0	Classe CU		
1 o pi� sinistri pagati, o riservati a persone o a cose nell'anno corrente.	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	0	1 o pi� sin.	Classe CU		
1 o pi� sinistri pagati, o riservati a persone o a cose, nel I° anno e nell'anno corrente.	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	annualit� ininfluyente per l'assegnazione della classe	1 o pi� sin.	0	Classe CU		

TABELLA 4

classe di collocazione UBI in base ai sinistri osservati						classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati					
classi di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più	classi di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1T	1T	1R	1O	1L	1G	1	1	3	6	9	12
1S	1T	1Q	1N	1I	1F	2	1	4	7	10	13
1R	1S	1P	1M	1H	1E	3	2	5	8	11	14
1Q	1R	1O	1L	1G	1D	4	3	6	9	12	15
1P	1Q	1N	1I	1F	1C	5	4	7	10	13	16
1O	1P	1M	1H	1E	1B	6	5	8	11	14	17
1N	1O	1L	1G	1D	1A	7	6	9	12	15	18
1M	1N	1I	1F	1C	1	8	7	10	13	16	18
1L	1M	1H	1E	1B	2	9	8	11	14	17	18
1I	1L	1G	1D	1A	3	10	9	12	15	18	18
1H	1I	1F	1C	1	4	11	10	13	16	18	18
1G	1H	1E	1B	2	5	12	11	14	17	18	18
1F	1G	1D	1A	3	6	13	12	15	18	18	18
1E	1F	1C	1	4	7	14	13	16	18	18	18
1D	1E	1B	2	5	8	15	14	17	18	18	18
1C	1D	1A	3	6	9	16	15	18	18	18	18
1B	1C	1	4	7	10	17	16	18	18	18	18
1A	1B	2	5	8	11	18	17	18	18	18	18
1	1A	3	6	9	12						
2	1	4	7	10	13						
3	2	5	8	11	14						
4	3	6	9	12	15						
5	4	7	10	13	16						
6	5	8	11	14	17						
7	6	9	12	15	18						
8	7	10	13	16	18						
9	8	11	14	17	18						
10	9	12	15	18	18						
11	10	13	16	18	18						
12	11	14	17	18	18						
13	12	15	18	18	18						
14	13	16	18	18	18						
15	14	17	18	18	18						
16	15	18	18	18	18						
17	16	18	18	18	18						
18	17	18	18	18	18						

Regole evolutive comuni
previste dal provvedimento CIP 5 Maggio 1993

- 4) **L'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, **nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato** (vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero) **o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente** (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

La classificazione del nuovo contratto, è effettuata nei seguenti termini:

- a) Nel caso di consegna dell'attestato sullo stato del rischio in corso di validità, congiunta ai documenti comprovanti la mancata circolazione nei casi sopra indicati, **per assicurare il medesimo veicolo, altro veicolo di medesima proprietà ovvero per veicolo di I^a immatricolazione o voltura al P.R.A., mantenimento della classe di assegnazione CU/UBI riportata nell'attestato stesso.**
- b) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti sopra citati, per assicurare un nuovo veicolo di I^a immatricolazione o Voltura al P.R.A., **assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;**
- c) Nel caso di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio con validità scaduta, e congiunta dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile per assicurare il medesimo veicolo indicato nell'attestato, **assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;**
- d) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti sopra citati, per assicurare il medesimo veicolo del contratto sospeso e non riattivato entro il termine contrattualmente previsto di sospensione, o per mancato utilizzo del veicolo al rinnovo, **assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1;**
- e) Nel caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciato da altra Impresa, all'atto della stipula di nuovo contratto, **assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1.**
- 5) Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto, è assegnato all'atto del rinnovo alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evolutive, a seconda che l'Impresa, per sinistri con accertata responsabilità principale, abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, il contratto non subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri con responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini della variazione della classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata, che darà luogo all'applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di cinque anni. La mancanza di risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, considera il con-

tratto immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

- 6) Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo, considerato a tutti gli effetti regolare attestazione sullo stato del rischio, ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito CU o classe interna UBI cui questo ultimo contratto era stato assegnato. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 5 anni, si applicano le disposizioni del quarto comma – lettera c). Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della TABELLA 1 ed il contratto è assegnato a questa classe.
- 7) Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- 8) **L'assegnazione alla classe di merito 18** effettuata ai sensi delle disposizioni del quarto comma lettere d), e) **è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.** L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.
- 9) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che ne consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus Malus come previsto dal D.L. N. 40 del 2/4/2007. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 10) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso UBI Assicurazioni o altra Impresa e rubato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU o interna UBI, risultante dall'ultima attestazione in corso di validità rilasciata, a condizione che:
 - venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;
 - venga esibito il contratto di assicurazione r.c.a. stipulato con il precedente assicuratore.
- 11) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto con respon-

sabilità principale, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo al pagamento anche a titolo parziale del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati al comma 5) e applicazione della TABELLA 4.

- 12) E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella nelle seguenti modalità:
 - a) **qualora il sinistro NON rientri nella convenzione CARD**, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
 - b) **qualora il sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell'assicurato la richiesta suddetta.**
- 13) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia cambio di settore, sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- 14) La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare, con le modalità previste dal quarto comma – lettera a), per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, della classe di merito maturata; qualora la polizza sia resa valida presso altro assicuratore, l'Impresa, su richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare entro 15 gg. l'attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.
- 15) **L'assicurazione, per il veicolo rubato e ritrovato, è priva di efficacia dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia del furto alle Autorità, come previsto dall'art. 14) - Risoluzione del contratto per furto del veicolo - . Il proprietario provvede, nelle modalità previste al quarto comma – lettera a) all'obbligo dell'assicurazione prima di porre in circolazione il veicolo, ai sensi dell'art. 122 - Codice delle Assicurazioni Private.**
- 16) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

G. Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) ed è valida per veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i car-

relli, per usi speciali e per trasporti specifici. Se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferimento alla TABELLA 4.

- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferimento alla TABELLA 4.
- 4) Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra (pejus) come segue:
 - per veicolo già assicurato nella medesima forma tariffaria, qualora dall'attestazione di cui all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione essa risulti dovuta.
 - per veicolo precedentemente assicurato in altra forma, tenendo conto del numero dei sinistri intervenuti nell'ultima annualità, intendendosi come tale "l'ultimo anno solare più frazione dell'anno corrente", risultanti dall'attestazione rilasciata dal precedente Assicuratore.
- 5) Qualora la scadenza del contratto riportata sull'attestazione non coincida con la data di effetto del nuovo contratto, lo stesso verrà stipulato sulla base delle indicazioni risultanti dall'attestazione a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è di 5 anni, nel caso l'attestazione sia scaduta da oltre 5 anni la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
- 6) Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al comma 3.
- 7) In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro tre mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato

dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.

- 8) Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
- a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
 - c. veicolo assicurato in precedenza con franchigia.
- 9) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al comma precedente lettere a. e b., il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al comma 3.
- 10) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto con responsabilità principale, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo al pagamento anche a titolo parziale del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa come previsto dal Regolamento n. 2590 dell'8/2/2008. Perquanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferimento alla TABELLA 4.
- 11) Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario Liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
- 12) La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato, o variazione del settore tariffario.
- 13) E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.
- 14) E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni del premio per sinistrosità (pejus) o di fruire delle riduzioni delle regole evolutive di cui alla prevista TABELLA 4 nelle seguenti modalità: **a) qualora il sinistro NON rientri nella convenzione CARD**, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale; **b) qualora il sinistro RIENTRI nella convenzione CARD**, rivolgendo richiesta alla Stanza di compensazione c/o **CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA (www.consap.it)**, ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell'assicurato la richiesta suddetta.

H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza

L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del conducente del veicolo indicato in polizza – autorizzato da proprietario se persona diversa - nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285.

I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde

La validità dell'assicurazione per il veicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore - Carta Verde, all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa.

Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull'assicurazione stessa. L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.

Condizioni generali di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla navigazione dei natanti a motore - Titolo II

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque private.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio di polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicoli con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Art. 4 - Limiti della navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

Art. 5 - Pagamento del premio - effetto della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, che è autorizzato a rilasciare il certificato e il contrassegno di assicurazione previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa.

Art. 6 - L'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la tacita proroga, contenente le informazioni riferite alla scadenza del contratto, alle eventuali modalità di esercizio della disdetta e con le indicazioni del rinnovo riferite alla garanzia obbligatoria. Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente, presso il punto vendita al quale è assegnato il contratto e almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, la tariffa base con la quale sarà determinato il nuovo premio. Il Contraente dopo averne preso visione può accettare le nuove condizioni di premio, provvedere al pagamento e al ritiro del certificato, del contrassegno di assicurazione e dell'eventuale carta verde, determinando il rinnovo del contratto. **Nel caso il Contraente non accetti il nuovo premio, il contratto cessa di avere efficacia dalle ore 24.00 del giorno di scadenza. Tuttavia viene data facoltà al Contraente di comunicare la mancata accettazione del nuovo premio anche nei quindici giorni successivi alla scadenza, con risoluzione del contratto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione.** Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l'Impresa o con il punto vendita al quale il contratto è assegnato, senza comunicare di accettare o di rifiutare il nuovo premio, il contratto si inten-

de disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.

Art. 7 - Trasferimento della proprietà del natante

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante, o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato e del contrassegno, il Contraente può chiedere alternativamente:

- a) **la risoluzione del contratto**; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- b) **che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà**; l'Impresa rilascerà il certificato e il contrassegno, per il nuovo natante, previo eventuale conguaglio del premio; qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all'emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. In caso di pluralità di intestatari del natante alienato o consegnato in conto vendita, il Contraente ha facoltà di richiedere che il relativo contratto in corso con l'Impresa sia reso valido per altro natante intestato a uno soltanto di essi.
- c) **la cessione del contratto di assicurazione**; eseguito il trasferimento di proprietà è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso natante, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del natante, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita del natante stesso, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all'Impresa anche il certificato e il contrassegno.

Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 9 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la

gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 10 - Rinnovo del contratto

a) Tacito rinnovo

Salvo quanto previsto all'art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari a un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

b) Senza tacito rinnovo

In deroga all'art. 10 "Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo", il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 11 - Risoluzione del contratto per il furto del natante

In caso di furto del natante e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, **l'assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.** Il contratto è risolto ed il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità. A deroga dell'art. 1896, primo comma, secondo periodo del codice civile, l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio riguardante il residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 12 - Foro competente

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Art. 13 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 15 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa (mod. UBI Ass. 147).

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio)

Premessa

L'assicurazione dei rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Artt. 2, secondo comma, 7 e 14, nonché, per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del C.d.A.

A. Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B. Danni a cose ed animali di terzi

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive C. e D.

C. Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto: sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 105 per ogni persona danneggiata.

D. Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

1. Danni a cose ed animali di terzi

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di € 78 per ogni sinistro.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

2. Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone
L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 105 per ogni persona danneggiata.

E. Attività idrosportiva - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

PARTE II

Definizioni

Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione.

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione.

IMPRESA: UBI Assicurazioni S.p.A..

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

PREMIO: corrispettivo dovuto dal Contraente all'Impresa per la cessione del Rischio.

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SPECIFICHE AUTO RISCHI DIVERSI

Concernenti le Garanzie 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

ACCESSORIO DI SERIE: installazione stabilmente fissata al Veicolo o Natante, costituente normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi apparecchi fonoaudiovisivi.

ACCESSORIO NON DI SERIE: installazione stabilmente fissata al Veicolo o Natante successivamente all'acquisto dello stesso compresi apparecchi fonoaudiovisivi.

APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI: radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettromeccanico o meccanico.

DEGRADO: riduzione in percentuale (per età o stato d'uso), corrispondente alla differenza tra il valore commerciale del Veicolo ed il prezzo di listino dello stesso, da applicare sulla parte del danno indennizzabile relativo alle forniture di nuovi materiali occorrenti in conseguenza del Sinistro.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.

EUROTAX: bollettino periodico pubblicato dalla Sanguinetti Editore per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati. Tale pubblicazione si articola in "Eurotax Giallo" ed "Eurotax Blu".

FRANCHIGIA: importo prestabilito a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

FURTO: sottrazione di cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO: combustione con fiamma, del Veicolo o Natante assicurato, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O INDENNITA': somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

NATANTE: motore marino, motoscafo od imbarcazione da diporto avente lunghezza "fuori tutto" compresa tra metri 7,50 e metri 24.

OPTIONAL: installazione stabilmente fissata al Veicolo o Natante fornita dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino.

PERDITA TOTALE: sottrazione del Veicolo o Natante assicurato senza ritrovamento o sua distruzione totale. Si considera inoltre perdita totale anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale al momento del Sinistro.

QUATTORRUOTE: rivista mensile pubblicata dall'Editoriale Domus per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "valore Infocar".

RAPINA: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia.

RISCHIO: possibilità che si verifichi il Sinistro.

SCOPERTO: importo a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sul danno indennizzabile.

TUTELA LEGALE: l'Assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D.lgs 7 settembre 2005, n. 209.

VEICOLO: ciclomotore, motociclo, motocarro, autovettura, autocarro, autocarro ad uso speciale (camper, carro attrezzi, betoniera, ecc.), autotreno, autoarticolato, autobus, macchina agricola, macchina operatrice, carrello ed i loro relativi rimorchi.

Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale

(Esclusa la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e la Garanzia 9 - Assistenza "Auto NoProblem")

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché l'annullamento del contratto, ai sensi degli artt 1892,1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza delle garanzie

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero (compreso il caso di cessazione di Rischio a seguito di Sinistro), anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnato il contratto, oppure alla Direzione dell'Impresa.

Art. 3 - Adeguamento del Premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di Polizza, con condizioni di Premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo Premio almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il Premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di contratto comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del C.C..

Art. 4 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 5 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa, con preavviso di trenta giorni, possono recedere da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa, verrà rimborsata al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 7 - Rinnovo del contratto

a) Tacito rinnovo

Salvo quanto previsto all'art. 3, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari a un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

b) Senza tacito rinnovo.

In deroga all'art. 7 "Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo", il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 8 - Variazione di Rischio - Alienazione del Veicolo o del Natante

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando gli estremi della variazione stessa.

In caso di alienazione del Veicolo o del Natante identificato nel contratto:

- a. seguita da sostituzione con altro**, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo Veicolo o Natante; dal momento dell'alienazione l'Assicurazione non è più valida per il Veicolo o Natante alienato e diviene valida per il nuovo Veicolo o Natante dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo;
- b. non seguita da sostituzione con altro**, il Contraente deve darne comunicazione immediata all'Impresa; in caso di mancata comunicazione il Contraente rimane obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. L'Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non avrà sottoscritto l'appendice di cessione del contratto a suo nome, l'Assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'eventuale sottoscrizione della suddetta appendice ed il contratto, comunque, si estinguerà alla sua naturale scadenza.

L'Impresa, nei trenta giorni dalla richiesta di volta del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, vale quanto previsto dagli artt. 1897, 1898 del C.C..

Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente

Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi all'Impresa, la quale, nei trenta giorni successivi, ha la

facoltà di recedere, da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza, con preavviso di quindici giorni, mettendo a disposizione del Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre Polizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Assicurazione. L'Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

Art. 11 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in caso di Sinistro avvenuto:

- a. per i Veicoli a motore: nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate;
- b. per i Natanti: nel mare Mediterraneo entro gli stretti e in tutte le acque interne dei Paesi europei. E' estesa, qualora analoga estensione sia stata pattuita per l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi, al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Foro competente - Reclami

13.1 - Foro competente

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

13.2 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa (mod. UBI Ass. 147).

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

GARANZIA 2 - COMPLEMENTARE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione

Premesso che le prestazioni che seguono sono regolate, in quanto applicabili, anche dalle stesse Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il Titolo I della GARANZIA 1 - Responsabilità Civile verso Terzi, l'Assicurazione si estende anche ai punti che seguono:

15.1 - Responsabilità civile dei trasportati

L'Assicurazione comprende, nei limiti dei massimali indicati in Polizza, la responsabilità

civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al Veicolo stesso. I trasportati non sono considerati terzi fra loro.

15.2 - Danni provocati dai figli minori

L'Impresa nei limiti dei massimali indicati in Polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1° comma dell'art. 2048 C.C., a seguito della circolazione del Veicolo assicurato, purché avvenuta all'insaputa dell'Assicurato stesso.

15.3 - Spese di dissequestro

L'Impresa assicura, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, l'assistenza legale per la procedura di dissequestro del Veicolo assicurato, che sia stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circolazione.

15.4 - Danni per soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento all'interno del Veicolo assicurato, conseguenti all'opera di trasporto e/o soccorso di persone vittime di incidente stradale.

15.5 - Collisione con veicoli non assicurati

L'Impresa, in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma non coperto da assicurazione per la R.C. Auto, provvede al risarcimento dei danni cagionati al Veicolo indicato in Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 C.C. con il limite di € 5.000.

15.6 - Ricorso Terzi

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio del Veicolo indicato in Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi della legge 24/12/69, n. 990. L'Assicurazione è prestata sino a concorrenza di € 260.000 per Sinistro. Sono comunque esclusi:

- a. i danni da inquinamento dell'ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del proprietario del Veicolo.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell'Impresa.

GARANZIA 3 - INCENDIO E FURTO

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro

ne forma la normale dotazione nonché gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:

- a. Incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- b. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

Sono altresì compresi i danni subiti dal Veicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.

16.1 - Estensione della Garanzia agli Apparecchi Fonoaudiovisivi

(Sempreché risulti richiamata in Polizza tale estensione, applicabile alle sole autovetture, e pagato il relativo Premio)

Sono compresi nell'Assicurazione gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, purché stabilmente fissati all'autovettura assicurata ed indicati in Polizza.

In caso di Sinistro il danno sarà liquidato sulla base del valore commerciale degli apparecchi sopraddetti, con un limite di Indennizzo pari al 15% per ogni annualità assicurativa della somma assicurata (o del valore commerciale se inferiore) per l'autovettura.

16.2 - Valore da assicurare

Il valore del veicolo da assicurare dovrà essere dedotto dalla fattura di acquisto oppure, limitatamente alle autovetture ad uso privato, da "Automobili nuove" od "Automobili usate" di "Quattroruote", a seconda che la data di prima immatricolazione - anche se avvenuta all'estero - sia inferiore o superiore ad un anno; qualora non riportati in quattroruote e per tutti gli altri veicoli, il valore da assicurare dovrà essere desunto dalle pubblicazioni Eurotax; per veicoli di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax "giallo", mentre per veicoli usati si farà riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax "giallo" ed Eurotax "blu".

In caso di Assicurazione di Accessori non di Serie, Optional, Apparecchi Fonoaudiovisivi, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.

Art. 16.3 - Adeguamento del valore assicurato

In occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, l'Impresa, con le modalità previste al precedente art. 16.2, si impegna ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 3.

Art. 16.4 - Autovetture dotate di radiolocalizzatore satellitare

L'assicurato, dichiara che il veicolo identificato nel contratto è protetto da una apparecchiatura satellitare, e si impegna a mantenere tale sistema efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del contratto.

L'Impresa, a seguito di quanto dichiarato dall'Assicurato, provvederà in caso di sinistro al risarcimento del danno come di seguito indicato:

- a) in caso di furto totale
 - senza applicazione di scoperto e franchigia;
- b) In caso di furto parziale
 - con applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 516, nel caso in cui il valore assicurato sia pari o inferiore ad € 25.823;

- con applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di € 775, nel caso in cui il valore assicurato sia maggiore di €25.823 e pari o inferiore ad € 51.000;
 - con applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di € 1.290, nel caso in cui il valore assicurato sia maggiore di €51.000 e pari o inferiore ad € 80.000;
- c) In caso di furto totale o parziale
con applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo di € 2.580, limitatamente al caso in cui il veicolo si trovi temporaneamente in aree territoriali non coperte da sistema satellitare, o qualora non vi sia attivazione per il mancato pagamento dell'abbonamento ai servizi della Centrale Operativa.

Art. 17 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio per autovetture ad uso privato

(Garanzia aggiuntiva operante se espressamente richiamata in polizza)

All'atto della stipulazione del contratto l'Assicurato dichiara a quale marca e modello indicati nella rubrica "Automobili nuove" o "Automobili usate" della rivista "Quattroruote" corrisponde l'autovettura assicurata, nonché mese ed anno di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero).

Ad ogni scadenza annuale verificatasi almeno 12 mesi dopo la data di stipulazione del contratto, l'Impresa provvede automaticamente a variare il valore assicurato ed il Premio, anche quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 3, in base al rapporto tra il valore indicato dall'ultimo "Quattroruote" anteriore alla data di stipulazione del contratto ed il valore indicato dall'ultimo "Quattroruote" anteriore alla data della scadenza annuale.

Qualora il valore inizialmente assicurato risulti minore del valore indicato dall'ultimo "Quattroruote" anteriore alla data di stipulazione del contratto, il valore assicurato negli anni successivi, a deroga di quanto previsto al comma precedente, non verrà modificato fino a quando risulterà essere inferiore a quello riportato dall'ultimo "Quattroruote" anteriore alla data di scadenza annuale del contratto.

Il nuovo valore sarà segnalato all'Assicurato sulla quietanza e rimarrà comunque ferma la facoltà dello stesso di richiedere all'intermediario l'adeguamento del valore e del Premio, rinunciando da quel momento all'opzione prevista dal presente articolo.

La presente clausola non troverà applicazione:

- per i contratti in coassicurazione e per quelli vincolati;
- in caso di cessazione o sostanziale modifica delle rubriche "Automobili nuove" od "Automobili usate" della rivista "Quattroruote".

Art. 18 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c. determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro Incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;

- d. causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e. derivanti da Furto, nel caso di motoveicoli e ciclomotori per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- f. derivati dal Furto di "Accessori di Serie", "Accessori non di Serie e/o Optional", parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli e motocarrozette se non avvenuto congiuntamente al Furto del Veicolo stesso;
- g. subiti, in occasione di Furto, dai teloni di copertura di autocarri e motocarri salvo che non si tratti di danni conseguenti a Furto totale del Veicolo;
- h. causati dagli eventi coperti dalla Garanzia 6 – Eventi Speciali.

Art. 19 - Scoperto a carico dell'Assicurato

Salva diversa pattuizione, in caso di Furto, Rapina o Estorsione, l'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

AUTOVETTURE

Di valore fino a € 25.823	10% con il minimo di € 206
Di valore oltre € 25.823	15% con il minimo di € 516

MOTOCARRI, RIMORCHI, AUTOVETTURE, VEICOLI SPECIALI, MACCHINE OPERATRICI, CARRELLI E RELATIVI RIMORCHI

10% con il minimo di € 258

MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE

15% con il minimo di € 206

CICLOMOTORI

15% con il minimo di € 206

ALTRI VEICOLI

10% con il minimo di € 516

Art. 20 - Deroga allo Scoperto

(Sempreché risulti richiamata in Polizza tale deroga e pagato il relativo Premio)

Se in Polizza risulta richiamata la presente deroga, la garanzia sarà prestata senza alcuno Scoperto.

La deroga allo Scoperto non è applicabile ai motocicli, ciclomotori e motocarrozette.

Art. 21 - Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra l'Assicurato e l'Impresa secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente

accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'Indennizzo precedentemente pagato.

GARANZIA 4 - COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

Le prestazioni sotto indicate sono regolate dalle stesse norme che regolano la Garanzia 3 - Incendio e Furto in quanto non siano espressamente derogate, salvo i limiti specifici d'Indennizzo di seguito precisati.

L'Assicurazione pertanto si estende ai punti che seguono:

22.1 - Mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto

A parziale deroga dell'Art. 18 lettere c. ed e., la garanzia è operante anche in caso di mancata attivazione dei sistemi di chiusura e/o antifurto.

22.2 - Rottura dei cristalli

L'Impresa rimborsa sino ad un massimo di € 450, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dovute alla rottura dei cristalli comunque verificatasi, nonché le piccole rotture degli stessi.

Sono esclusi gli specchietti retrovisori e i vetri dei gruppi ottici. Non sono considerate rotture o piccole rotture, le segnature, le rigature e simili, che pertanto non sono comprese nella garanzia prestata.

Presso i centri convenzionati (*) con l'Impresa, l'assicurato provvederà al solo pagamento del danno eccedente € 450.

Le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati con l'Impresa, saranno rimborsate con l'applicazione di una franchigia di € 75 per sinistro.

(*) - Doctor Glass (Numero verde 800101010), Carglass (Numero verde 800360036).

22.3 - Danni al Veicolo per asportare cose non assicurate

L'Impresa indennizza i danni cagionati al Veicolo indicato in Polizza per asportare cose in esso contenute e non assicurate, con deduzione dell'eventuale Scoperto previsto in Polizza per la garanzia Furto.

22.4 - Spese di recupero e parcheggio del Veicolo

L'Impresa rimborsa, in caso di Furto del Veicolo e successivo ritrovamento e sino a concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero del Veicolo stesso, se non circolante, e per il parcheggio, se disposto dalle Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello della sua comunicazione all'Assicurato.

22.5 - Perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto nonché per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

22.6 - Imposta di proprietà - Spese di immatricolazione

L'Impresa, in caso di Incendio, Furto o incidente da circolazione a seguito di Furto, che comportino la perdita totale e definitiva del Veicolo indicato in Polizza, corrisponderà all'Assicurato un Indennizzo pari:

- a. alla quota dell'imposta di proprietà per il periodo intercorrente tra il mese successivo a quello del Sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata;
- b. alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del Veicolo assicurato; con il massimo risarcimento di € 250.

22.7 - Fenomeno elettrico

L'Assicurazione si estende, a parziale deroga dell'Art. 18 lettera d., ai danni materiali e diretti agli impianti elettrici causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, con deduzione di una Franchigia di € 51 per Sinistro.

22.8 - Concorso spese di ripristino del proprio box

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del Veicolo assicurato.

22.9 - Spese di sostituzione della targa

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese documentate sostenute dall'Assicurato, in caso di smarrimento, Furto o distruzione della targa del Veicolo assicurato.

GARANZIA 5 - GUASTI ACCIDENTALI

Art. 23 - Garanzia a Valore Intero

L'Impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonché gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all'autovettura, purché in Polizza risultino espressamente indicati - a seguito di:

- a. collisione con altri Veicoli;
- b. uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
- c. caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
- d. urto contro corpi fissi o mobili.

La garanzia è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera n. dell'Art. 26 Esclusioni.

Nel caso di rinnovo automatico della garanzia su autovettura con vetustà eccedente tale limite, l'Impresa provvederà a semplice richiesta del Contraente al rimborso del premio pagato e non dovuto.

Art. 23.1 - Scoperto e franchigia

L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

AUTOVETTURE

di valore fino a € 25.823

20% con il minimo di € 516

di valore oltre € 25.823

20% con il minimo di € 1.032

ALTRI VEICOLI

10% con il minimo di € 1.550

Art. 24 - Garanzia a Primo Rischio Assoluto

L'Impresa, si obbliga ad indennizzare senza applicazione del degrado d'uso, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonché gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all'autovettura, purché in Polizza risultino espressamente indicati – per la somma assicurata a Primo Rischio Assoluto, che corrisponde al limite massimo di risarcimento per singolo sinistro, a seguito di:

- a. collisione con altri Veicoli;
- b. uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
- c. caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
- d. urto contro corpi fissi o mobili.

La garanzia è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera o. dell'Art. 26 Esclusioni.

Nel caso di rinnovo automatico della garanzia su autovettura con vetustà eccedente tale limite, l'Impresa provvederà a semplice richiesta del Contraente al rimborso del premio pagato e non dovuto.

Art. 24.1 - Scoperto e Franchigia

L'Impresa per ogni sinistro corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, con deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 516.

Art. 25 - Collisione

L'Impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonché gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all'autovettura, purché in Polizza risultino espressamente indicati - a seguito di collisione con veicoli a motore identificati.

La garanzia è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera n. dell'Art. 26 Esclusioni.

Nel caso di rinnovo automatico della garanzia su autovettura con vetustà eccedente tale limite, l'Impresa provvederà a semplice richiesta del Contraente al rimborso del premio pagato e non dovuto.

Art. 25.1 - Scoperto e Franchigia

L'Impresa per ogni sinistro corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, con deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di € 258.

Art. 25.2 - Adeguamento del premio

Il premio è calcolato in percentuale su quello previsto per la garanzia della Responsabilità Civile.

Le eventuali modifiche del premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del premio di Responsabilità Civile.

Art. 26 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c. determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autovettura assicurata;
- d. subiti dall'autovettura, se guidata da persona non munita della prescritta patente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o che si trovi in stato di ubriachezza od alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall'abuso di psicofarmaci;
- e. causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano dell'autovettura, dal traino sia attivo che passivo, salvo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, nonché dalla circolazione "fuori strada";
- f. causati da cose trasportate sull'autovettura, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- g. causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, corto circuito, surriscaldamento, ritorno di fiamma, salvo che non siano stati determinati dagli eventi descritti nell'oggetto della presente garanzia;
- h. subiti dall'autovettura a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati, o durante il possesso e l'uso contro la volontà del proprietario;
- i. causati dagli eventi coperti dalla Garanzia 6 - Eventi Speciali;
- l. causati da bagnamento attraverso finestrini, porte o tettucci apribili non chiusi efficacemente o su autovetture decappottabili prive di protezione;
- m. alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
- n. subiti da autovetture con vetustà maggiore di 5 anni per la Garanzia Guasti Accidentali a Valore Intero (Art. 23) e Collisione (Art. 25);
- o. subiti da autovetture con vetustà maggiore di 3 anni per la Garanzia Guasti Accidentali a Primo Rischio Assoluto (Art. 24).

Art 27 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia all'azione di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente autorizzato del veicolo assicurato, per danni dallo stesso subiti, sempreché l'avente diritto rinunci a sua volta ad esercitare l'azione per danni.

GARANZIA 6 - EVENTI SPECIALI

Art. 28 - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'Art. 18 lettere b. ed h. e dell'Art. 26 lettere b. ed i., l'Assicurazione si intende estesa a:

28.1 - Eventi naturali

L'Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti

subiti dal Veicolo identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional, stabilmente fissati - in conseguenza di: grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiaccio, purché non derivanti da fenomeni sismici, e sempreché la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi i Veicoli, siano essi assicurati o meno.

28.2 - Altri eventi

L'Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional stabilmente fissati – a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Art. 29 - Scoperto a carico dell'Assicurato

L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

AUTOVETTURE

di valore fino a € 25.823	10% con il minimo di € 258
di valore oltre € 25.823	10% con il minimo di € 516

ALTRI VEICOLI

10% con il minimo di € 774

GARANZIA 7 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 30 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente, che il conducente del veicolo indicata in Polizza - autorizzato dal proprietario, se persona diversa - subisca a seguito di Sinistro derivante dalla circolazione.

Art. 31 - Somme assicurate

Il capitale complessivo indicato in Polizza si intende sempre suddiviso in:

- a. 50% per il caso di morte;
- b. 50% per il caso di invalidità permanente.

Art. 32 - Caso di morte

L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno dell'Infortunio regolarmente denunciato. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi del conducente.

Art. 33 - Caso di invalidità permanente

Se l'Infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida, per tale titolo,

un'Indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo le disposizioni e percentuali seguenti:

Descrizione	Percentuali		
	Des.	-	Sin.
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro		100	
Paralisi completa.....		100	
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:			
- arto superiore	70		60
- mano o avambraccio	60		50
- pollice.....	18		16
- indice.....	14		12
- medio.....	8		6
- anulare.....	8		6
- mignolo.....	12		10
- falange del pollice.....	9		8
- falange di altro dito della mano.....		1/3 del dito	
- piede.....	40		40
- ambedue i piedi.....		100	
- alluce.....		5	
- altro dito del piede.....		3	
- falange dell'alluce.....		2,5	
- falange di altro dito del piede.....		1	
- arto inferiore al di sopra del ginocchio.....		60	
- arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio.....		50	
- occhio con ablazione.....		30	
- facoltà visiva completa di un occhio.....		25	
- ambedue gli occhi.....		100	
- rene.....		20	
- milza.....		10	
- voce.....		30	
- vertebre dorsali.....		7	
- dodicesima dorsale.....		12	
- cinque lombari.....		12	
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti.....		50	
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti.....		15	
Stenosi nasale bilaterale.....		15	
Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali.....		10	
Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente.....		5	

In caso di provato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui

sopra, l'Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi od arti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di una minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'Indennità viene stabilita mediante la somma delle percentuali corrispondente ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nei casi sopra non specificati, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quelle dei casi elencati.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 34 - Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni

L'Assicurazione non vale per gli Infortuni derivanti:

- a. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- b. da stato di ubriachezza o dall'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- c. da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
- d. da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni.

Sono inoltre escluse le ernie di qualsiasi tipo - quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinata e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere.

Nel contempo l'Assicurazione non è operante per il conducente affetto da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, nonché diabetici insulino-dipendenti.

Art. 35 - Cessazione dell'Assicurazione

La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco depressive o stati paranoici, diabete che comporti dipendenza da insulina costituisce causa di cessazione dell'Assicurazione.

Art. 36 - Validità dell'Assicurazione

L'Assicurazione è valida a condizione che la circolazione del veicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente non abbia superato i 75 anni di età, sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.

Art. 37 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

GARANZIA 8 - TUTELA LEGALE

Per qualsiasi informazione contattare il n° **02.49980500** oppure inviare una mail all'indirizzo **ufficio.tutela.mi@ubiassicurazioni.it**.

Art. 38 - Massimale di polizza

Le garanzie previste vengono prestate fino al massimale indicato nel modulo di polizza per singolo sinistro, senza limite per anno assicurativo.

Art. 39 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati all'art. 39.2 (Rischi assicurati).

Tali oneri sono:

1. le spese per l'intervento di un Legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
2. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti purchè scelti in accordo con l'Impresa;
3. le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500,00=;
4. le spese per l'IVA relative all'attività di Avvocati o Consulenti Tecnici, qualora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione di imposta;
5. le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
6. le spese di giustizia;
7. le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da UBI Assicurazioni S.p.A – Ufficio Tutela Legale -, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
8. il Contributo Unificato ai sensi del D.Lgs. 11/03/2002 n. 28 se effettivamente sostenuto.

E' garantito l'intervento di un solo Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 42.2 (Libera scelta del Legale).

Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi in un luogo diverso da quello di residenza dell'Assicurato, le spese di domiciliamento di un Avvocato iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente, saranno a carico dell'Impresa nel limite di € 1.000,00.

Art. 39.1 - Assicurati

Le garanzie previste dall'art. 39 – Oggetto dell'Assicurazione - vengono prestate a favore: del proprietario, del locatario in base ad un contratto di leasing, del conducente autorizzato, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Art. 39.2 - Rischi assicurati

La garanzia assicurativa vale per:

1. azione di recupero danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
2. azione di recupero danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la procedura di "Risarcimento Diretto" di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni **esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dall'Impresa ai sensi dell'art. 8 del DPR 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo (quali l'attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall'Impresa;**
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
4. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, l'Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La garanzia opera in deroga all'art. 39.3 punto 5 – Delimitazioni.
5. assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; prestazione questa non cumulabile con altre garanzie previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 15.3 – Spese di dissequestro);

Art. 39.3 - Delimitazioni

L'assicurazione non è operante:

1. **se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del veicolo, oppure se il veicolo viene utilizzato in difformità alle prescrizioni risultanti dalla carta di circolazione oppure, se circolante senza la prescritta revisione, se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA salvo che l'Assicurato, alla guida del veicolo, purchè non proprietario, fornisca dimostrazione di non essere a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al D. Lgs. Nr. 209/2005;**
2. **per la conduzione di veicolo sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.) di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) e/o psicotrope;**
3. **in presenza di accertata violazione dell'art. 189 N.C.d.S. (Comportamento in**

- caso di incidente), salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione dal procedimento penale instauratosi;
4. per le azioni di recupero dei danni tutti subiti dal trasportato sul veicolo assicurato;
 5. per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
 6. in materia fiscale ed amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
 7. in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
 8. per controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terrorismo, terremoto, sciopero o serrate. La garanzia è invece operante qualora l'Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
 9. per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, batteriologiche o chimiche;
 10. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
 11. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene condannato in sede penale anche non definitivamente;
 12. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o di aeromobili;
 13. per controversie di natura contrattuale.

L'assicurazione non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

Art. 40 - Limiti territoriali

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata dall'Impresa.

Art. 41 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, salvo diversa indicazione.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al *sinistro/caso assicurativo* si protragga attraverso più atti successivi, il *sinistro/caso assicurativo* stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per inizio del sinistro/caso assicurativo si intende il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l'assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti ma, il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Art. 42 - Obblighi in caso di sinistro, produzione delle prove e allegazione dei documenti necessari per la prestazione assicurativa

Se l'Assicurato richiede l'attivazione della garanzia assicurativa, deve:

1. **informare immediatamente, in modo completo e veritiero, l'intermediario assicurativo alla quale è assegnata la polizza oppure l'Ufficio Tutela Legale dell'Impresa** del sinistro/caso assicurativo, fornendo una precisa descrizione dei fatti che hanno originato la controversia stessa, nonché gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari alla ricostruzione della vicenda;
2. **comunicare il nominativo del Legale** che intende incaricare per la tutela dei suoi interessi fornendo ogni informazione completa e veritiera indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato inoltre, è tenuto a regolarizzare, a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali, certificati medici) per la gestione del sinistro/caso assicurativo.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa – Ufficio Tutela Legale -, entro 5 giorni, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al *sinistro/caso assicurativo*.

Art. 42.1 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di *sinistro/caso assicurativo*, l'Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati all'art. 42.2 (Libera scelta del Legale).

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l'autorizzazione dell'Impresa.

Dopo la denuncia di sinistro, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 42, **l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione dell'Impresa – Ufficio Tutela Legale -**.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del *sinistro/caso assicurativo*, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle Parti contribuirà al pagamento del proprio arbitro; l'Impresa contribuirà a corrispondere le spese del Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall'esito della procedura arbitrale.

L'Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due accessi.

Art. 42.2 - Libera scelta del Legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermi restando i limiti di cui all'art. 39 e nei limiti del massimale previsto (art. 38).

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Impresa può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato ha facoltà di conferire mandato.

Le modalità operative sopra esplicitate, valgono anche per la nomina di Periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall'Impresa.

L'Impresa non è responsabile dell'operato dei Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

Art. 43 - Recupero delle somme

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. **Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o transattivamente saranno corrisposte a UBI Assicurazioni S.p.A. che le ha sostenute od anticipate.**

Art. 44 - Prescrizione

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro/caso assicurativo viene denunciato all'Impresa decorso un anno dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

Art. 45 - Oneri fiscali

Le spese di bollo, le tasse, le imposte e i contributi conseguenti alla prestazione della presente garanzia sono a carico dell'Assicurato anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

GARANZIA 9 - ASSISTENZA "AUTO NOPROBLEM"

Definizioni (specifiche della Garanzia 9 ASSISTENZA "AUTO NO PROBLEM")

Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

ASSICURATO: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché per le prestazioni previste agli Artt. 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59 e 63, le persone trasportate bordo del veicolo stesso.

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, ad organizzare ed erogare, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza, a favore degli assicurati.

GUASTO: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INCIDENTE: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INFORTUNIO: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.

PRESTAZIONE: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Centrale Operativa, in caso di sinistro.

SINISTRO: guasto, incidente, incendio, furto tentato, parziale o consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.

VEICOLO: Autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozzetta, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a mt. 2,80; motociclo di oltre 50 cc, regolarmente assicurato con polizza R.C. Auto dell'Impresa.

PRESTAZIONI

Art. 46 - Soccorso stradale

46.1 - Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure all'officina indicata dall'Assicurato, purché si trovi entro un raggio di 50 km. dal luogo in cui si è verificato il sinistro, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 180 per sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

46.2 - Officina Mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di depannage anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione 46.1.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 180 € per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 47 - Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 180 € per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. 48 - Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA);
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposi-

zioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". L'Impresa terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

Art. 49 - Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà le seguenti informazioni:

- automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione).
- turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- legali (codice della strada);
nonché relative a:
 - viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
 - condizioni meteorologiche sulle strade.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.

Art. 50 - Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina del veicolo stesso, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 c.c. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di tre giorni per sinistro.

L'Impresa terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal Comune di residenza, o domicilio abituale dell'Assicurato.

Art. 51 - Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede-

rà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100 per persona e per giorno con un limite di € 300 per sinistro.

Art. 52 - Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per almeno 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati, di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza o domicilio abituale purchè in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure:
- un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di € 300 se accaduto in Italia e di € 500 se accaduto all'estero.

Art. 53 - Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per almeno 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni lavorativi oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

Art. 54 - Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza o domicilio abituale in Italia dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

L'Impresa terrà a proprio carico l'onorario dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traaghetti, ecc.).

Art. 55 - Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti o altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curan-

te sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza o domicilio abituale purchè in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. 56 - Rientro con un familiare

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente Art. 55, i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di € 300 se accaduto in Italia e di € 500 se accaduto all'estero.

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Art. 57 - Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.

Qualora l'Assicurato necessiti di assistenza personale, la Centrale Operativa provvederà inoltre a ricercare e prenotare un albergo per il familiare, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300 per sinistro.

Art. 58 - Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato, accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di € 300 se accaduto in Italia e di € 500 se accaduto all'estero.

Art. 59 - Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 2.600 per sinistro, anche se coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica all'estero.

Art. 60 - Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell'Impresa.

Art. 61 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove il furto o la rapina sono avvenuti, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell'Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore com-

merciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. 62 - Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla prestazione di cui al precedente Art. 61, il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, in alternativa alla prestazione dell'Art. 61 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Art. 63 - Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l'Impresa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

Art. 64 - Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 600 per sinistro.

Art. 65 - Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 1.100 per sinistro.

Art. 66 - Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.200 per sinistro, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Art. 67 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti esclusioni di carattere generale:

- a. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
- b. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- c. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- d. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- e. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- f. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
- g. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
- h. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- i. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui agli Artt. 59, 64, 65 e 66. verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- l. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo ai numeri

dall'Italia 800 - 046428 (gratuito) oppure 02 - 58.28.69.54

dall'estero +39.02.58.28.69.54

nel caso non possa telefonare, invii un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla BPBN
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza;

in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Europ Assistance per poter erogare le garanzie prestate previste in polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tale fine necessita ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la centrale operativa di Europ Assistance fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa.

Norme che regolano i sinistri

CONCERNENTI LE GARANZIE 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Art. 68 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell'Impresa, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C..

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, a norma dell'art. 1915 C.C..

L'Assicurato deve inoltre:

- c. in caso di Furto, Rapina Estorsione Incendio od Esplosione non accidentale, nonché degli eventi previsti al punto 28.2, farne immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrare copia alla Direzione dell'impresa;
- d. astenersi da effettuare alcuna riparazione, salvo quelle sommarie ed urgenti necessarie al ricovero del Veicolo, senza preventivo consenso da parte dell'Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla denuncia del Sinistro;
- e. in caso di Sinistro che interessi la garanzia Ricorso terzi, punto 15.6, fornire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all'acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
- f. in caso di Furto totale o di distruzione del Veicolo, produrre il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi del veicolo stesso;
- g. in caso di furto totale o parziale, per la garanzia prestata al punto 16.4, fornire dichiarazione rilasciata dalla Centrale Operativa, attestante la regolarità del servizio nonché l'operatività del sistema satellitare.

Art. 69 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l'Assicurato e l'Impresa, ovvero, quando uno di questi lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato stessi. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:

- a. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 68;
- b. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 70 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato

In caso di Sinistro - escluso l'incendio - liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell'Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all'Impresa stessa.

Art. 71 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno viene determinato dalla differenza fra il valore che il Veicolo o le sue parti avevano al momento del Sinistro determinato in base alle quotazioni riportate nella rubrica "Automobili Usate" di "QUATTORRUOTE", ed il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi; per le autovetture non riportate nelle "Automobili Usate" di "QUATTORRUOTE" e per i veicoli usati diversi dalle autovetture, si farà riferimento alla quotazione media tra Eurotax "giallo" ed Eurotax "blu".

Limitatamente alle autovetture ad uso privato l'ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d'uso dell'autovettura o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:

- a. in caso di perdita totale;** entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d'acquisto, oppure al valore di listino riportato nella rubrica "Automobili Nuove" della rivista Quattroruote;
- b. in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici e batterie):** entro tre anni dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata non risulti inferiore al valore commerciale al momento del sinistro.

Si considera Perdita Totale del Veicolo anche il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile del relitto raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione.

Per motocicli, ciclomotori e motocarrozette, l'ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:

- a. in caso di perdita totale;** entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d'acquisto, oppure al valore di listino Eurotax "giallo";
- b. in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici e batterie):** entro un anno dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata non risulti inferiore al valore commerciale al momento del sinistro, determinata dalla quotazione media tra Eurotax "giallo" ed Eurotax "blu".

In ogni caso se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile), tale regola non verrà applicata nel caso in cui la garanzia sia prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 72 - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, nonché di sostituire il Veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 73 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, quando l'Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all'Art. 72, è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, sempreché l'Assicurato abbia prodotto in caso di Furto totale o di distruzione del Veicolo, la documentazione di cui all'Art. 68. L'Impresa ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, in caso di sinistri che hanno interessato le garanzie INCENDIO E FURTO ed EVENTI SPECIA-LI, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

CONCERNENTI LA GARANZIA 7

Art. 74 - Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi

Il Contraente o l'Assicurato, o in difetto i loro aventi diritto, devono inoltrare la denuncia scritta di Infortunio all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell'Impresa entro tre giorni dal fatto o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza o comunque non appena possibile, corredata da certificato medico e con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono. Devono inoltre inviare successivi certificati medici sul decorso delle lesioni.

Il Contraente o l'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Impresa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

E' a carico di chi domanda l'Indennizzo di provare che sussistano tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza.

Art. 75 - Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto all'ultimo comma dell'Art. 33.

Art. 76 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Art. 75 sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato ed uno dall'Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'Indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 77 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, previa presentazione della necessaria documentazione.

Art. 78 - Cumulo di Indennità

L'Indennità per il caso di invalidità permanente non è cumulabile con quella per il caso morte. Se dopo il pagamento di un Indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde, ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. Il diritto all'Indennità per invalidità permanente è di carattere personale e, quindi, non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio, dopo che l'Indennità sia stata liquidata o, comunque, offerta in misura determinata l'Impresa paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

CONCERNENTI LA GARANZIA 9

Art. 79 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - Richiesta di assistenza

In caso di sinistro, l'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve attenersi alle "Istruzioni per la richiesta di assistenza" alla pagina 62.

RACCOMANDATA A.R.

Alla Soc.
(Direzione generale)

All'Ispettorato sinistri
Della società
(Ufficio incaricato del luogo di domicilio
del danneggiato)

Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art.143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del veicolo (tipologia di veicolo modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di accadimento).

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura (tipologia del veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n.....se conosciuta).

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma (indicare se singola o congiunta).

In alternativa al modulo Ca1 inserire la frase seguente:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).

Si invita codesta società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose

danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell'arco dell'orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo: Previo appuntamento telefonico al n.....

In caso di lesioni:

Poiché dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig.....(nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si informa sin d'ora che, in assenza di comunicazione dell'offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all'offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – affinché possa procedere all'irrogazione delle relative sanzioni.

FIRMA

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA



UBI Assicurazioni S.p.A. - Società facente parte del Gruppo UBI Banca e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di UBI Partecipazioni Assicuratrici S.p.A. - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano - Tel. 02.49980.1 - Fax 02.49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n.62)